

Interrogazione a risposta scritta

26-03-2009

Obbligo di comunicazione per le imprese dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Simonetta Rubinato

Cofirmatari:

Fogliardi, Benamati, Viola

Numero: 402650

Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: con circolare n. 11 del 12 marzo 2009 l'INAIL, in ottemperanza al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha fornito chiarimenti in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; l'articolo 18, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 81 del 2008 stabilisce che il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; l'articolo 47 stabilisce i criteri e le modalità di elezione e designazione di tali Rappresentanti nelle aziende e/o nelle unità produttive; lo stesso articolo, al comma 3, dispone che nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48 del medesimo decreto; tale articolo 48 prevede che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; lo stesso articolo 48 al comma 6 prevede che l'organismo paritetico comunichi alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale; l'articolo 55 del decreto legislativo n. 81 prevede per la violazione dell'articolo 18 comma 1, lettera aa) (mancata comunicazione all'INAIL del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 a carico della singola azienda; la circolare 11 del 12 marzo 2009 prevede che la comunicazione da inviare all'INAIL vada riferita esclusivamente ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali e non anche a quelli territoriali; tale erronea interpretazione che la circolare dà dell'articolo 18 del testo unico, oltre a determinare un ulteriore appesantimento burocratico a carico delle piccole aziende, verrebbe ad eliminare il sistema dei rappresentanti territoriali attualmente operante da molti anni in alcune regioni, che di fatto costituisce l'unico modo per garantire l'applicazione della normativa in questione nelle microimprese che non sono adeguate ad avere un proprio rappresentante aziendale; il mancato riconoscimento dei Rappresentanti territoriali renderebbe automaticamente inadempienti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 18 le imprese aderenti agli enti bilaterali, e quindi soggette alla citata sanzione pecuniaria, oltre che assoggettarle, ai sensi del comma 3 del citato articolo 48, al versamento di un contributo obbligatorio al Fondo

nazionale di Sostegno di cui all'articolo 52 del predetto testo unico per la mancata designazione del Rappresentante per la sicurezza, e ciò in un momento di crisi che non legittima ulteriori, ingiustificati oneri a carico delle aziende -:  
se non ritenga di adottare ogni urgente iniziativa atta a sollecitare l'INAIL a provvedere immediatamente alla modifica ed integrazione della citata circolare, al fine di mettere in condizione le aziende sotto i 15 dipendenti e gli enti bilaterali di adempiere nei termini previsti al predetto obbligo della comunicazione, in via semplificata, al fine di non incorrere in modo ingiustificato nella sanzione e negli oneri previsti per la mancata designazione e comunicazione.